



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Linee guida per gli Ordini territoriali per la valutazione
dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti**

17 dicembre 2009





A cura della Commissione

“FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA”

Presidente

Roberto Di Francesco

Componenti

Antonella Andrei

Alessio Berardino

Giuseppe Caiozzo

Pietro Cantarelli

Giovanna Ciriotto

Erminia Cuomo

Luisiana Maggini

Danilo Nitti

Rita Turci

Maurizio Vespasiani

Segreteria tecnica

Marisa Eramo

Barbara Proietti

Alessia Cococchetta

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato

Consiglieri Co-Delegati

Università, tirocinio, formazione

Dezzani

Attolini - Bodini



Indice

Premessa	4
Obbligo per gli Ordini di valutare l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.....	4
Valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2006/2007	4
Certificazione dei CFP conseguiti presso Ordini territoriali diversi da quelli di iscrizione	5
Azioni di monitoraggio e osservazione dell'attività di formazione svolta nel triennio 2008/2010.....	5
Determinazione delle sanzioni	5
Conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo e sistema premiante	6
Invio di comunicazioni	6



Premessa

La formazione professionale continua è obbligo giuridico posto a carico di tutti gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Il Consiglio Nazionale, con l'emanazione del presente documento, prosegue l'intervento di rivisitazione ed ammodernamento della disciplina della formazione professionale continua iniziato con l'adozione del "Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" e l'emanazione delle "Linee guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale".

Il Consiglio Nazionale ha elaborato le presenti linee guida in materia di provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli iscritti per il mancato adempimento dell'obbligo formativo, con la finalità di semplificare le attività di competenza degli Ordini territoriali di vigilanza e valutazione dell'assolvimento dell'attività formativa obbligatoria da parte degli iscritti ed auspicando l'armonizzazione e l'uniformità del trattamento sanzionatorio sul territorio nazionale.

Obbligo per gli Ordini di valutare l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti

Si rammenta che la valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti deve intendersi come un preciso obbligo per gli Ordini territoriali, e non una facoltà¹. Al termine di ciascun triennio formativo, ed all'esito dell'attività pre-istruttoria, incomberà agli ordini l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare per quegli iscritti che vengano ritenuti inadempienti sulla base delle risultanze della pre-istruttoria.

Valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2006/2007

In considerazione della differente natura delle norme di riferimento tra i preesistenti Ordini e Collegi, al fine di evitare disparità di trattamento tra soggetti che sono ora iscritti alla medesima sezione A, si suggerisce che per il periodo 2006/2007 l'iscritto risultato inadempiente nel raggiungere il numero minimo di crediti formativi professionali per il biennio transitorio (20 per ognuno dei due anni) riceva una lettera di richiamo da parte dell'Ordine, che gli contesterà tale inosservanza e verrà acquisita al fascicolo personale

¹ L'obbligo formativo da parte degli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è previsto dalle seguenti norme:

- art. 12, co. 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il quale dispone che il Consiglio dell'Ordine «promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi».
- art. 29, co. 1, lett. m), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il quale dispone che il Consiglio Nazionale «valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali»
- art. 2, co. 1, lett. a) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale stabilisce che la Formazione Professionale Continua «è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale».



dell'iscritto. Tale lettera di richiamo potrà essere considerata, come condizione aggravante, in sede di valutazione di eventuali inadempienze all'obbligo formativo che dovessero eventualmente ripetersi nei trienni successivi.

Certificazione dei CFP conseguiti presso Ordini territoriali diversi da quelli di iscrizione

Si invitano gli Ordini territoriali che accolgono iscritti di altri Ordini presso i propri eventi formativi a rilasciare ed inviare all'iscritto ed eventualmente anche all'Ordine di appartenenza, senza indugio e comunque entro il mese di marzo dell'anno successivo, la certificazione dei crediti formativi professionali conseguiti.

Azioni di monitoraggio e osservazione dell'attività di formazione svolta nel triennio 2008/2010

Si consiglia l'invio a tutti gli iscritti di una informativa sintetica (modello da predisporre da parte del CNDCEC) in cui vengano evidenziate: a. modalità di assolvimento dell'obbligo formativo; b. riconoscimento dei crediti formativi conseguiti per gli anni 2008 e 2009; c. conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo formativo.

Si consiglia di procedere alla totalizzazione dei crediti formativi professionali conseguiti da ciascun iscritto al termine di ogni anno solare, al fine di verificare prontamente eventuali situazioni di inadempienza. Si suggerisce di comunicare, quanto prima possibile dopo il termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto il numero di crediti formativi professionali conseguiti e di invitare gli iscritti a fornire eventuale documentazione circa CFP mancanti (conseguiti presso altri ordini o derivanti da attività particolari previste dal regolamento dell'Ordine territoriale, ovvero eventuale sussistenza di cause di esenzione).

Si suggerisce inoltre di inviare a quegli iscritti che al termine di ciascuno dei primi due anni di ogni triennio formativo, e dopo l'invito a fornire eventuale documentazione mancante dell'attività formativa, risultino ancora inadempienti rispetto al minimo formativo annuo (20 crediti, di cui almeno 3 crediti speciali) una lettera con la quale viene evidenziata all'iscritto la situazione dei crediti formativi maturati nell'anno precedente; tale lettera verrà acquisita al fascicolo personale dell'iscritto.

L'eventuale recupero, nel triennio in corso, dell'inadempienza così evidenziata potrà essere considerata positivamente nel processo valutativo di assolvimento dell'obbligo formativo che avrà luogo al termine del triennio; è opportuno che tale circostanza venga menzionata nella lettera inviata all'iscritto.

L'avvio di eventuali procedimenti disciplinari potrà avvenire solo al termine del triennio, dovendosi valutare l'adempimento dell'obbligo formativo esclusivamente su base triennale.

Determinazione delle sanzioni

Si rammenta l'opportunità di tenere conto nel giudizio disciplinare, al fine di determinare la sanzione da irrogarsi agli iscritti inadempienti, delle circostanze sopra segnalate (a. eventuale lettera di richiamo per il mancato adempimento dell'obbligo nel biennio 2006/2007; b. recupero dell'inadempienza contestata all'esito della totalizzazione annuale dei crediti formativi professionali). Appare altresì ragionevole tenere conto di eventuali precedenti disciplinari dell'iscritto.

A chiarimento di quanto esposto nel paragrafo "*Dominus – adempimento dell'obbligo formativo*" di cui alle Note interpretative per l'applicazione del Regolamento del tirocinio (DM 7 agosto 2009, n. 143), diffuse con nota informativa n. 71, del 17 novembre 2009, si precisa che il divieto per il dominus di assumere



praticanti, previsto dall'art. 1, comma 5, DM 143/2009, deriva dall'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo in sede disciplinare. Quindi, non potrà accogliere tirocinanti il professionista per il quale sia stato accertato, all'esito di un procedimento disciplinare, l'inadempimento dell'obbligo formativo per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 5, comma 2 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.

Pertanto, in considerazione di quanto appena esposto, si suggerisce di formulare il dispositivo delle decisioni disciplinari in modo che venga esplicitamente chiarito se vi sia stato o meno un mancato adempimento dell'obbligo formativo.

Conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo e sistema premiante

Si rammenta che il regolamento ministeriale per il tirocinio all'art. 1, comma 5, prevede che il tirocinio debba essere svolto presso un professionista che sia iscritto all'albo e che abbia "assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine". Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, accertato solo all'esito di un procedimento disciplinare, comporterà l'impossibilità di accogliere nuovi praticanti ed il trasferimento, presso altro dominus, di quelli già presenti nello studio. Si rammenta l'opportunità di istituire un sistema premiante che incentivi l'adempimento da parte dei colleghi, attraverso, ad esempio, l'esclusione degli iscritti inadempienti dalle segnalazioni per l'assunzione di incarichi effettuate dall'Ordine su richiesta di enti pubblici e privati, ovvero la pubblicazione degli elenchi degli iscritti in regola con l'obbligo formativo.

Invio di comunicazioni

Si rammenta che tutte le comunicazioni degli Ordini territoriali agli iscritti possono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata.